

DISCORDANZA TRA L'INDICAZIONE DEI BENEFICIARI CONTENUTA NELLA POLIZZA A VITA E QUELLA RISULTANTE DAL TESTAMENTO: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE PERUGIA, 17 APRILE 2015, N. 746

Premessa.

Il Tribunale di Perugia, con la sentenza del 17 aprile 2015, n. 746, è stato chiamato a pronunciarsi in tema di designazione del beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita ⁽¹⁾. In particolare, il predetto Tribunale è stato incaricato di stabilire se, in caso di discordanza, prevalga l'indicazione contenuta nel testamento, nel quale il defunto ha riferito della esistenza dell'originaria polizza stipulata in favore di alcuni beneficiari espressamente indicati, oppure la designazione contenuta nella nuova polizza, nella quale il defunto ha successivamente modificato i nomi dei beneficiari della polizza medesima.

Il fatto.

Nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Perugia, Tizia espone che Mevia è morta nel 2009, lasciando un testamento olografo redatto nel 2005, e che, in tale testamento, la defunta l'ha nominata sua esecutrice testamentaria ed erede, ed ha citato una polizza assicurativa nella quale ha indicato come beneficiarie due Associazioni Onlus.

Tuttavia, una volta ricevuta la documentazione relativa alla polizza, Tizia apprende che in realtà la defunta nel 2007 aveva modificato il nome dei beneficiari della polizza, indicandolo negli "eredi legittimi o testamentari".

Per queste ragioni, Tizia agisce in giudizio e chiede al Tribunale di accertare e dichiarare che Mevia ha inteso designare quali beneficiari della polizza a vita "gli eredi legittimi o testamentari", in virtù della modifica apportata al contratto nel 2007; che il riferimento, contenuto nel testamento, alla sottoscrizione di una polizza a vita, con l'indicazione degli eventuali beneficiari, non costituisce una disposizione testamentaria; che lei è l'unica erede testamentaria della defunta, e, quindi, l'unico soggetto legittimato a pretendere la liquidazione del premio della polizza vita. Peraltro, ella chiede al medesimo Tribunale di condannare la parte convenuta a pagare in suo favore il capitale oggetto della polizza.

La parte convenuta, costituitasi in giudizio, contesta la domanda attorea e ne chiede il rigetto, sostenendo che la parte del testamento riguardante la polizza deve essere invece qualificata come disposizione testamentaria, e che, pertanto, i beneficiari della polizza sono quelli indicati nel testamento, anche perché il testamento non è revocabile con una dichiarazione contrattuale.

Anche le due Associazioni Onlus - autorizzate la loro chiamata in causa - sostengono che il riferimento alla polizza contenuto nel testamento deve essere considerato come una disposizione testamentaria; che tale disposizione non può essere modificata con un atto contrattuale; che quindi

la ricorrente non può essere considerata come beneficiaria della polizza, ma soltanto erede di quanto residua nel patrimonio una volta detratti i beni indicati nel testamento.

Fin qui i fatti di causa.

La decisione del Tribunale.

Nell'elevare la causa a decisione, il Tribunale, dovendosi interpretare l'espressione "eredi legittimi o testamentari" contenuta nella polizza a vita del 2007, ritiene necessario considerare quanto disposto dalla defunta nel suo testamento olografo del 2005, dove, tra l'altro, è previsto che: «per gli amici che mi hanno aiutata in gravi frangenti, ho disposto nominandoli beneficiari - assieme a (...) ed al (...) - di una polizza di assicurazione presso (...) di (...)».

Secondo il Tribunale «la frase in questione non può essere considerata una disposizione di ultima volontà, in quanto, in linea di principio l'assicurazione sulla vita non entra nell'asse ereditario e, ai sensi dell'art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione; l'atto di designazione del beneficiario è infatti un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma *iure proprio* in base alla promessa fatta dall'assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell'evento assicurato; conseguentemente, l'obbligazione di pagamento gravante sull'assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario, mentre la morte dell'assicurato, evento assicurato, rappresenta il momento di consolidamento del diritto già acquisito *inter vivos* e non *mortis causa* (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2006, n. 6531 ⁽²⁾). Piuttosto, la frase in questione deve essere considerata come ricognitiva di quella che, al momento della redazione del testamento, era la volontà della» defunta «con riferimento alla disposizione delle proprie sostanze; infatti, per come evidenziato supra, al momento della redazione del testamento (...), i beneficiari della polizza erano quelli stabiliti nell'originaria polizza (...), ovvero alcune persone fisiche, presumibilmente quegli amici cui la» defunta «faceva riferimento nel testamento, e le associazioni odierne chiamate in causa (...); in buona sostanza, a quella data, la» defunta «aveva inteso disporre delle proprie sostanze in parte con un atto tra vivi, l'assicurazione sulla vita con la (...) e per il resto con il testamento; e, stante la nomina della» ricorrente «quale esecutrice testamentaria,» la medesima defunta «ha presumibilmente inteso comunicare a quest'ultima l'esistenza della polizza sulla vita a favore degli amici all'epoca indicati e delle associazioni. In questa prospettiva, risultano superate le osservazioni svolte dalla convenuta e dai terzi chiamati con riferimento all'impossibilità di modificare o revocare le disposizioni testamentarie con un atto tra vivi, in quanto gli ulteriori atti di designazione dei beneficiari sopra richiamati non sono atti modificativi delle disposizioni contenute nel testamento olografo ma, semmai, atti modificativi del contratto assicurativo. In questo senso, la dichiarazione contenuta nel testamento risulta non modificata ma semplicemente superata dai successivi atti negoziali di stipulazione di una nuova polizza, presumibilmente in sostituzione della precedente, e di modificazione di tale polizza con riferimento ai beneficiari e non può essere quindi utilizzata per interpretare il concetto di "eredi legittimi o testamentari" contenuto nella polizza assicurativa medesima».

Con queste argomentazioni, il Tribunale accoglie la domanda proposta dalla ricorrente, ritenendo che «per effetto della stipulazione dell'assicurazione del 2007 e della relativa modifica del

(...), i beneficiari di tale polizza non sono quelli precedentemente indicati ma sono gli “eredi legittimi o testamentari”. E, in mancanza di eredi legittimi, l’erede testamentaria, per come chiaramente previsto nel testamento olografo, è l’odierna attrice (...)».

Conclusioni.

Alla luce di quanto precede, la sentenza del Tribunale di Perugia merita qui di essere segnalata innanzitutto perché, essa, ponendosi in linea con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ⁽³⁾, ribadisce che, in linea di principio, l’assicurazione sulla vita non entra nell’asse ereditario ⁽⁴⁾, e che l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale ⁽⁵⁾ tra vivi ⁽⁶⁾, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma *iure proprio* ⁽⁷⁾.

In secondo luogo, la medesima sentenza statuisce che, in caso di contrasto, la designazione dei beneficiari contenuta nella nuova polizza prevale sull’indicazione testamentaria meramente ricognitiva dei beneficiari menzionati nell’originaria polizza, in quanto «gli ulteriori atti di designazione dei beneficiari sopra richiamati non sono atti modificativi delle disposizioni contenute nel testamento olografo ma, semmai, atti modificativi del contratto assicurativo. In questo senso, la dichiarazione contenuta nel testamento risulta non modificata ma semplicemente superata dai successivi atti negoziali di stipulazione di una nuova polizza» ⁽⁸⁾.

Antonio Musto

-
- 1) Per approfondimenti sul tema, in dottrina, S. VERNIZZI, *Le disposizioni aventi ad oggetto la designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, in *Le disposizioni testamentarie, Temi notarili*, G. BONILINI (diretto da), V. BARBA (coordinato da), Torino, 2012, 407; ID., *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, Vol. II, *La successione testamentaria*, G. BONILINI (diretto da), Milano, 2009, 871 ss.; R. CALVO, *Il contratto di assicurazione: fattispecie ed effetti*, in *Trattato della responsabilità civile*, M. FRANZONI (diretto), Milano, 2012, spec. 181 ss.; M. SESTA (a cura di), *Codice delle successioni e donazioni*, Milano, 2011, 1056; A. MORA, *Il beneficiario dell’assicurazione sulla vita a favore di terzi*, in *Resp. civ. prev.*, 1988, 332 ss.; L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione testamentaria incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell’atto di designazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2004, 823 s.; G. VOLPE PUTZOLU, *Il contratto di assicurazione quale strumento successorio*, in *La trasmissione della ricchezza*, Padova, 1995, 93 ss.; e ID., *Assicurazione sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità*, in *Studi in memoria di G. Gorla*, III, Milano, 1994, 2108. In letteratura, N. GASPERONI, voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, in *Enc. giur.*, vol. III, Roma, 1988, 14; L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1958, 608 ss.
 - 2) Cass., 23 marzo 2006, n. 6531, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, 1734. In giurisprudenza, in senso sostanzialmente conforme, Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, in *Riv. not.*, 1996, 1490. Per il caso di mancata indicazione di un criterio di riparto dell’indennizzo, e di suddivisione tra i beneficiari in parti uguali e senza tenere conto delle norme in materia di successione, cfr. Cass. 5 marzo 2001, n. 3160, in *Foro it.*, 2001, I, 2871, con nota P. SANTORO; Trib. Roma, 18 marzo 2004, in *Giur. merito*, 2005, 1118. Per quanto riguarda, invece, la diversa questione relativa al momento in cui devono sussistere le caratteristiche soggettive indicate nell’atto di designazione, a seconda che deve farsi riferimento al tempo della morte o a quello del momento della designazione, cfr. Trib. Siena, 17 febbraio 2010, in *Foro it.*, 2010, 4, I, 1337.
 - 3) Cass., 23 marzo 2006, n. 6531, cit.
 - 4) «L’acquisto del diritto, anche in codesta ipotesi, è sì subordinato alla morte di una persona, ma gli rimane estraneo il fenomeno della successione, poiché la morte sospende soltanto l’acquisto del diritto medesimo. Il diritto all’indennità assicurativa, pertanto, non entra nel patrimonio del defunto, spettando, direttamente, al beneficiario dell’assicurazione. Ne consegue, che questi può farlo valere, anche se abbia rinunciato all’eredità, o sia indegno a succedere; inoltre, sull’ammontare di quell’indennità non possono vantare diritti i creditori del *de cuius*» G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2013, 254.

- 5) Sul punto, L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione testamentaria incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell'atto di designazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2004, 830: «Per quanto attiene alla sua qualificazione, l'atto di designazione, che costituisce esercizio di un diritto personalissimo del contraente, configura una dichiarazione di volontà unilaterale (negozio unilaterale) e non perde tale caratteristica strutturale neppure quando sia contenuto *ab initio* all'interno dello stesso documento di formazione bilaterale (polizza), trattandosi di atto di provenienza propria ed esclusiva del contraente che, come tale, non richiede la prestazione di alcun consenso da parte dell'assicuratore. Coerentemente con la natura di atto unilaterale, l'atto di designazione richiede, per il suo valido compimento, la capacità di agire al momento della designazione medesima».
- 6) In dottrina, *ex multis*, A. VIGORITA, *In tema di designazione testamentaria del terzo beneficiario in una polizza di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 1953, II, 2, 98. Più di recente, C.M. BIANCA, *La famiglia. Le successioni, Diritto civile*, II, Milano, 2005, IV, 265: «il ricorso alla forma testamentaria per designare il beneficiario non toglie che l'acquisto del beneficiario abbia pur sempre fonte nel contratto di assicurazione. Ciò trova espressa conferma nella norma che riconosce al beneficiario l'acquisto di un diritto proprio per effetto della designazione» (art.1920, comma 3, c.c.); A. LA TORRE (a cura di), *Le assicurazioni*, in *Le fonti del diritto italiano*, Milano, 2007, 358: «La designazione del beneficiario, che è un diritto personalissimo del contraente al quale nessuno può sostituirsi è atto *inter vivos* anche quando è fatta per testamento»; ancora, M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. III, Padova, 2013, 854: «Anche quando sia inserita in un testamento la designazione resta un atto *inter vivos*, e sfugge alla disciplina del testamento». Negli stessi termini, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (diretto da), A. ZOPPINI (coordinato da), *I Contratti*, in *Diritto civile*, III, Milano, 2009, 1003: «Anche la designazione testamentaria ha natura di atto *inter vivos* e il beneficiario acquista il diritto *iure proprio* e non *mortis causa*». In giurisprudenza, con riferimento ad un testamento che non contiene altro che la designazione, Cass., 14 gennaio 1953, n. 93, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 513. Minoritaria parrebbe, invece, la tesi della natura *mortis causa* della designazione contenuta nel testamento, secondo la quale la «designazione svolge i suoi effetti solo alla morte e per la morte del disponente (in tal senso, MONTICELLI-CUGGIÒ, *Il notaio ed i limiti dell'autonomia negoziale «inter vivos» e «mortis causa»*, Napoli, 1985, 65, che si allinea a NICOLÒ, *Attribuzioni patrimoniali «post mortem» e «mortis causa»*, in *Vita not.*, 1971, 152» così citati in *Foro it.*, 2001, I, 2874-2875, con nota P. SANTORO. Sul punto, cfr. anche G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, 304-306 e 311. Altra dottrina discorre di negozio *trans mortem* (A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.*, G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di), Milano, I, 1996, 68 ss., più di recente, ID., *Gratuità strumentale e donazioni indirette*, in *Le donazioni*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), Milano, 2009, vol. VI, 148 ss.). Per una rassegna delle diverse opinioni sulla natura della designazione testamentaria, Cfr. S. VERNIZZI, *Le disposizioni aventi ad oggetto la designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, cit., 407.
- 7) Cfr., R. CALVO, *Il contratto di assicurazione: fattispecie ed effetti*, in *Trattato della responsabilità civile*, M. FRANZONI (diretto), Milano, 2012, spec. 181; A. LA TORRE, *Cinquant'anni col diritto (Saggi)*, vol. 2, Milano, 2008, 411: «Il terzo, una volta designato, acquista un diritto che trova titolo nel contratto di assicurazione (*iure proprio*) e non già nella successione del defunto (*iure hereditario*); potrà egli azionarlo contro l'assicuratore allorché si verifica l'evento, ossia "*post mortem*", ma non "*mortis causa*" dello stipulante»; U. CARNEVALI, voce *Successione*, I), *Profili generali*, in *Enc. giur.* Treccani, XXX, Roma 1993, 2; L. COVIELLO jr., *L'assicurazione sulla propria vita a favore di terzo e l'attribuzione per testamento della somma assicurata*, in *Assic.*, 1952, 34 s.
- 8) Così, Trib. Perugia, 17 aprile 2015, n. 746.
Per quanto riguarda l'ipotesi di designazione in sede contrattuale e di revoca contenuta all'interno del testamento, cfr. Trib. La Spezia, 26 giugno 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, voce *Assicurazione* (contratto di), c. 196, n. 120: «La designazione e la revoca del beneficiario in una assicurazione a favore di un terzo è valida se fatta con semplice lettera indirizzata all'assicuratore e, a maggior ragione quando tale lettera di comunicazione presenta tutti i requisiti formali di un testamento olografo (autografia, data sottoscrizione) e vale perciò come atto testamentario».
Per la ipotesi di una disposizione testamentaria che, senza fare alcun espresso riferimento al contratto di assicurazione, tuttavia, deve essere interpretata come incompatibile con la precedente designazione contrattuale dei beneficiari, cfr. Trib. Palermo, 22 gennaio 2003 (in *Resp. civ. prev.*, 2004, 823, con nota L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione testamentaria incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell'atto di designazione*). Secondo tale Tribunale «Ai sensi dell'art. 1921 c.c. la disposizione testamentaria costituisce una delle modalità con cui il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi può revocare, anche tacitamente, la designazione del beneficiario, allorché la disposizione testamentaria risultando incompatibile con la precedente designazione contrattuale, dia luogo a nuova designazione». Sicché, «Come ricordato nel caso richiamato la revoca può inoltre desumersi, implicitamente, da una nuova (valida) designazione, incompatibile con la precedente, così come da altri atti

incompatibili con la volontà di confermare l'attribuzione al terzo, quali l'esercizio del riscatto, di cui all'art. 1935, il mancato pagamento dei premi o, ancora, la cessione della polizza» S. VERNIZZI, *Le disposizioni aventi ad oggetto la designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, in *Le disposizioni testamentarie, Temi notarili*, G. BONILINI (diretto da), V. BARBA (coordinato da), Torino, 2012, 412. Riguardo alle ipotesi di cd. revoca tacita, quando risulti da atti incompatibili con la designazione, Trib. Cosenza, 30 maggio 1966, in *Arch. resp. civ.*, 1966, 857; Trib. Roma, 27 marzo 1946, in *Foro it. rep.*, 1947, voce *Assicurazione* (contratto di), 218.

Quanto alla ipotesi di revoca di una designazione contenuta nel testamento - tenuto conto che l'art. 1921 c.c., dispone che «la designazione è revocabile con le forme con le quali può essere fatta» - ci si chiede se la revoca deve essere necessariamente esercitata nella stessa forma della precedente designazione, rendendosi quindi necessario in tal caso un nuovo testamento; oppure la dichiarazione di revoca sia esercitabile anche in un'altra delle forme consentite nel codice civile. Secondo taluna dottrina, «Per revocare la designazione testamentaria non è necessario un nuovo testamento o comunque un atto che rivesta le forme del testamento; è sufficiente un atto scritto separato (ad es. una lettera inviata all'assicuratore) successivo alla redazione del testamento» M. SESTA (a cura di), *Codice delle successioni e donazioni*, Milano, 2011, 1056. In questi termini, già, L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione testamentaria incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell'atto di designazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2004, 832; G. VOLPE PUTZOLU, *Assicurazione sulla vita, disposizioni a causa di morte e atti di liberalità*, in *Studi in memoria di G. Gorla*, III, Milano, 1994, 2107; S. LANDINI, *Art. 1922*, in *Comm. cod. civ.*, D. VALENTINO (a cura di), E. GABRIELLI (diretto da), Torino, 2011, 276, secondo la quale, una diversa «conclusione comporta, però, due ordini di problemi. Il primo concerne l'ammissibilità di un testamento che non contenga disposizioni patrimoniali, ma la sola revoca. L'altro problema concerne la sorte della designazione nel caso in cui venga revocato l'intero testamento con forme diverse dalla revoca per nuovo testamento. Se infatti riteniamo che per la revoca occorra un nuovo testamento, in assenza di questo, la disposizione contenente la designazione continuerebbe a produrre i suoi effetti».

Infine, per il caso di designazione del beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita effettuata in sede di separazione coniugale e rinuncia del contraente al potere di revoca del beneficiario, cfr., Corte Appello Bologna, 30 aprile 1965; Trib. Bologna, 17 marzo 1964 con nota A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, II, 598. «Il caso era il seguente: Tizio stipula una polizza di assicurazione sulla vita, e vi designa beneficiaria la moglie. In tempo successivo addiuvato alla separazione legale, e nel verbale di separazione conferma tale nomina, impegnandosi a mantenere in vita il contratto. Il verbale non viene notificato alla compagnia assicuratrice. Più tardi il contraente va a vivere presso altra donna, e la designa del pari beneficiaria, facendone eseguire l'annotamento sulla polizza, e poi confermandone la designazione in un testamento» (*ivi*, 598). Riguardo a tale caso, secondo il Trib. Bologna, 17 marzo 1964: «La designazione del beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita effettuata in sede di separazione coniugale, costituisce designazione irrevocabile anche se il relativo verbale non venga notificato all'assicuratore». Tale decisione viene poi confermata in appello.